



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee*

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009762 P-4.22.23
del 13/10/2014



10194323

*Alla Rappresentanza permanente
d'Italia
presso l'Unione Europea
notifiche.contenzioso@rpue.esteri.it*

E, p.c.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi*

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo finanze
legislativo.finanze@tesoro.it*

*All'Avvocatura Generale dello Stato
paolo.gentili@avvocaturastato.it*

*Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Ufficio Legislativo
gabinetto.ufficiolegislativo@mpaaf.gov.it*

*All'AGEA
Ufficio Staff – Quote latte
direttore.coordinaamento@agea.gov.it*

*A Equitalia s.p.a.
Ufficio del Direttore Generale
partecipazioni@equitaliaspa.it*

Oggetto: Procedura di infrazione 2013/2092 – Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia – Risposta al Parere Motivato ex art. 258 del TFUE.

Si trasmette, per il successivo inoltro ai competenti Servizi della Commissione europea, la risposta del Governo italiano al Parere motivato della Commissione del 10 luglio 2014 prot C (2014) 4686.

*Il Capo del Dipartimento
(Cons. Diana Agosti)*

All. c.s.
CI

Procedura di infrazione 2013/2092 – Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia (ex Pilot 1468/11/AGRI).

In riferimento alla nota della Commissione europea C(2014)4686 dell'11.07.2014, avente ad oggetto un parere motivato in merito alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Premessa

Il Governo italiano con la presente risposta intende illustrare il quadro organizzativo e procedurale approntato, per mezzo del quale tutti i soggetti responsabili del recupero potranno procedere con le riscossioni nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea.

Si è operato un adeguamento progressivo e sperimentale delle modalità di recupero alle difficoltà reali che si incontravano.

Il sistema attuale, a regime solo con la finanziaria 2013, fa tesoro dell'esperienza di questa fase, e prefigura il suo superamento definitivo mediante la migliore registrazione dei rapporti tra Agea, Regioni, Equitalia e Guardia di Finanza.

Le autorità italiane hanno, pertanto, messo in campo i seguenti strumenti di intervento:

- 1) **riordino del quadro legislativo e regolamentare:** si è rafforzato l'impianto normativo relativo alla riscossione coattiva e sono state incentrate le competenze su AGEA, che ora svolgerà anche compiti di coordinamento sulla raccolta dei dati.
- 2) **definizione del contenzioso amministrativo e civile:** con il lavoro svolto nell'ambito di un apposito "Gruppo di Lavoro" creato all'interno dell'Avvocatura dello Stato il contenzioso è ormai stato definito nel merito in termini totalmente favorevoli all'amministrazione e alla data attuale non sussiste più alcun impedimento di ordine giudiziario all'esecuzione dei recuperi.

- 3) **costituzione di una banca dati debitori e di un registro nazionale dei debiti:** tali strumenti sono stati creati per facilitare il recupero dei debiti tramite compensazione con gli aiuti comunitari e nazionali.
- 4) **stampa delle cartelle di pagamento:** l'Agea in collaborazione con Equitalia ha completato in questi giorni la stampa delle cartelle esattoriali. È in fase di avvio la stampa degli avvisi di intimazione.
- 5) **notifica delle cartelle:** ai sensi del comma 10-*bis* dell'art. 8-*quinqües* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 525, lett. *b*), della legge n. 228 del 2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013), la notificazione della cartella di pagamento prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo DPR, sono effettuate dall'AGEA che a tal fine si avvale del Corpo della Guardia di Finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

PRINCIPALI MISURE MESSE IN CAMPO DAL GOVERNO

ATTIVITA'	TEMPISTICA
Costituzione di una banca dati debitori	Già operativa
Costituzione di un registro nazionale dei debiti (art. 8 <i>ter</i> del D.L. 5/2009)	Già operativo per i recuperi degli Organismi pagatori; da completare per la parte dei recuperi delle Regioni
Convezione AGEA/Equitalia	Già operativa
Stampa delle cartelle di pagamento	Completata
Notifica e consegna delle cartelle di pagamento	A partire dalla fine di ottobre 2014

Ciò premesso si ritiene opportuno illustrare di seguito l'evoluzione delle modifiche normative intervenute nel tempo.

La sottostante tabella, evidenzia l'evoluzione del quadro normativo relativo alle competenze in materia:

Periodo	Normativa di riferimento	Procedimento di riscossione	Autorità incaricata del procedimento di riscossione
Dal 2003 al 2006	DL 49/2003, conv. dalla L. 119/03, art. 1, comma 9	Iscrizione a ruolo	Regioni
Dal 2007 al 2009	Intesa Stato/Regioni Del 2006 e integrazione del 2007	Iscrizione a ruolo e compensazione	prima Regioni e, successivamente, AGEA
Dal 2009 al 2012	DL 5/2009, conv. dalla L. 33/2009, art. 8-ter e seguenti	Compensazione e iscrizione a ruolo o riscossione con R.D. n. 639/1910	AGEA
Dal 2013	L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), art. 1, c. 525 e ss	Riscossione con nuove procedure	AGEA, avvalendosi di Equitalia spa e GDF

Come si evince dalla tabella, dal 2003 al 2006, sulla base del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed in particolare dell'articolo 1, comma 9, la riscossione del prelievo non versato è stata attuata esclusivamente con le procedure mediante ruolo, attivate dalle Regioni e affidate all'agente della riscossione incaricato dallo Stato.

In considerazione delle difficoltà di carattere amministrativo ed organizzativo incontrate dalle Amministrazioni regionali nel recupero delle somme dovute, ed a fronte della lentezza delle procedure di riscossione esattoriale, il 14 dicembre 2006 è stata siglata un'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome, per attivare anche le procedure di recupero del prelievo mediante compensazione con i premi comunitari. Sulla base di tale intesa, l'AGEA ha iscritto le somme esigibili, dovute a titolo di prelievo supplementare latte, nel proprio registro dei debitori e tutti gli organismi pagatori riconosciuti hanno attuato la compensazione di tali somme con i contributi destinati alle aziende agricole interessate. Solo in caso di impossibilità del recupero per

compensazione, le amministrazioni regionali ed AGEA stessa, hanno provveduto all'iscrizione a ruolo dell'importo ancora dovuto dal produttore.

Successivamente, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in attuazione del regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, ha previsto la **compensazione con i contributi comunitari** (art. 8-ter) e, con gli artt. 8-quater ed 8-quinquies, ha anche riformato la procedura di riscossione del prelievo di latte relativo alle campagne dalla 1995/96 alla 2008/09, sospendendo tutti i procedimenti in atto al fine di permettere ai debitori di aderire alla nuova rateizzazione. All'articolo 8-quinquies, comma 10, lo stesso decreto-legge ha anche previsto che la riscossione del debito non versato o rateizzato sia effettuata dall'AGEA, con le procedure di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e non più dalle Regioni. Pertanto, scaduto il termine della procedura senza presentazione della richiesta o senza accettazione della proposta di rateizzazione, l'AGEA, in applicazione della normativa sopra descritta, ha potuto attivare, o riattivare, le procedure di riscossione coattiva. Ciò dimostra che la stessa Commissione nel corso della vicenda, ha accettato un approccio progressivo, condividendo l'adozione di un meccanismo fondato, da un lato, sul recupero per compensazione (ove possibile); e dall'altro, sulla sospensione generalizzata dei recuperi come presupposto per l'ammissione degli interessati al regime di rateazione (previa rinuncia ai contenziosi), come previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009. Ciò può non avere contribuito all'accelerazione dei recuperi diretti e integrali, ma ha giovato alla stabilizzazione dei risultati ottenibili.

Da ultimo, con l'obiettivo di rafforzare l'impianto normativo relativo alle modalità di riscossione, nell'anno 2012 è stata ulteriormente innovata la normativa circa le competenze per la riscossione coattiva. L'articolo 1, comma 525, della legge n. 228 del 2012 ha modificato il richiamato art. 8-quinquies ("Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte") del decreto-legge n. 5 del 2009, sostituendo il comma 10 ed inserendo i successivi commi 10-bis e 10-ter, volti a rafforzare le modalità per la riscossione dei debiti.

Con tale disposizione il Parlamento, attraverso la modifica delle procedure di **riscossione coattiva** delle multe per le quote latte, ha voluto dare un segnale forte della **volontà dello Stato italiano di portare a soluzione il problema**.

In particolare sono stati affidati ad AGEA i seguenti compiti:

- **notificazione della cartella di pagamento**, disciplinata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'intimazione ad adempiere

l'obbligo risultante dal ruolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad **esecuzione forzata**.

- **ogni altra attività** contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, cioè le attività relative all'**espropriazione forzata in base al ruolo**, per le quali, decorsi i termini di legge per la riscossione delle somme non pagate, è l'agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base del ruolo e, ove necessario, a procedere con gli atti di espropriazione forzata.

A questi scopi, la norma ha previsto che l'Agea si avvalga del **Corpo della Guardia di Finanza**, quest'ultimo con le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione. Ai sensi del **comma 10-ter**, le procedure di **riscossione coattiva**, sospese ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8-*quinquies*, saranno proseguite - sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza - dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Per **effetto delle norme** in esame, quindi, l'AGEA potrà procedere - nel caso di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione - alla **riscossione** dei debiti relativi alle quote latte **mediante ruolo**. **L'Agenzia può avvalersi**, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo **Equitalia**, sulla base di apposite convenzioni.

In attuazione delle richiamate disposizioni, AGEA, anche a seguito della convenzione stipulata con Equitalia S.p.A. in data 11 novembre 2013, ha completato in questi giorni la stampa delle cartelle esattoriali, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 28 agosto 2014.

È in fase di avvio la stampa degli avvisi di intimazione, il cui modello è stato approvato nel citato provvedimento del 28 agosto.

Risposta agli specifici quesiti della Commissione

Premessa

A livello generale si fa presente che non vi sono state, così come lamentato dalla Commissione, carenze sull'intera ripartizione del debito, bensì si può affermare che le quote sono state assegnate ai singoli produttori e il prelievo è stato ripartito tra i produttori responsabili del prelievo.

Con il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, si è poi proseguito il lavoro di assegnazione delle quote e la ripartizione del prelievo tra i responsabili del superamento secondo criteri, stabiliti dalla normativa nazionale, che sono stati peraltro oggetto di valutazione ed accoglimento da parte della Corte di Giustizia, che ne **ha riconosciuto la legittimità**.

L'enorme contenzioso che si è sviluppato ha avuto ad oggetto proprio l'addebito degli importi derivanti dalla ripartizione del prelievo dovuto ed il fatto che la quasi totalità dei contenziosi si stia risolvendo a favore dell'Amministrazione testimonia che la **ripartizione del debito è stata effettuata legittimamente**. Del resto, al punto 30 del parere motivato, la stessa Commissione prende atto del fatto che *"... la Corte di Giustizia ha rilevato che le disposizioni nazionali d'esecuzione hanno cominciato ad operare soltanto a partire dalla campagna 1995/96 e ne ha accertato la compatibilità con il diritto dell'Unione"*.

Anche in relazione al rilievo della Commissione riguardo la tempestiva contestazione dei debiti, si sottolinea che la quasi totalità dei contenziosi si sta risolvendo a favore dell'Amministrazione e il successo ottenuto in sede giudiziaria sarebbe stato impossibile in assenza di una tempestiva contestazione dei pagamenti dovuti.

In merito alla riscossione dei prelievi, in relazione alle criticità emerse in sede applicativa della procedura delineata ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, introdotta in sede parlamentare, il Governo ha promosso le già ricordate modifiche a tale disposizione con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 525, della legge n. 228 del 2012).

Con riferimento alle puntuali contestazioni mosse dalla Commissione di cui ai punti 48 e seguenti del parere motivato, si rileva quanto segue.

A. Debolezza del quadro legislativo e regolamentare

La Commissione rileva la mancanza di disposizioni di attuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto si rileva che il decreto previsto all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, riguarda, genericamente, il trasferimento di talune attività da Equitalia ad altri enti. Non è quindi corretto affermare che dal 2009 le riscossioni sono state impedito dall'assenza del decreto in parola, in quanto la delega ad emanare il decreto è intervenuta solo a luglio 2011.

La Commissione lamenta che l'introduzione delle nuove possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 aprile 2012, n. 44, ha determinato un ulteriore rallentamento delle attività di riscossione e alimentato aspettative nei debitori. Sul punto si rileva che, **con parere n. 1682/2013 del 9 aprile 2013, il Consiglio di Stato ha stabilito che “dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge n 16 del 2012, non possano conseguire effetti nel senso di modificare, introducendo nuove possibilità di rateizzazione, il regime delle rateizzazioni dei debiti relativi alle quote latte attualmente vigente in virtù degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5”.**

L’art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, riguardava, in generale, la semplificazione tributaria e la rateizzazione dei debiti tributari. Al momento della pubblicazione del decreto-legge il recupero forzoso avrebbe dovuto essere realizzato attraverso le procedure del regio decreto del 1910. L’incidenza della citata disposizione è dunque molto limitata.

La svolta per creare le condizioni per riattivare le procedure di riscossione è stata data dalla legge n. 228 del 2012, la cui attuazione ha richiesto comunque una serie di operazioni, anche di una certa complessità, che solo ora si stanno concludendo.

La Commissione ribadisce dubbi sulla determinazione dei quantitativi prodotti. Sul punto si rileva che le amministrazioni coinvolte hanno nel tempo e a più riprese confutato tali affermazioni non ultima la relazione del Comando carabinieri politiche agricole, oltre al fatto che il Tar Lazio e il Consiglio di Stato hanno in più occasioni respinto istanze presentate in tal senso. Peraltro, già con decisione n C(2006) 350 del 13 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità Europee ha determinato che "la base di dati italiana per i bovini è riconosciuta pienamente operativa a decorrere dal 1° aprile 2006".

Con questo riconoscimento dell’Anagrafe Bovina, accompagnato dalle garanzie in materia di controlli all’uopo fornite dal Ministero della salute, è stata sancita la piena valenza delle informazioni circa l’esistenza in vita delle vacche da latte come registrate nell’Anagrafe Bovina stessa.

Si rileva, inoltre, che i dati di gestione del regime delle quote latte, sono costantemente monitorati, trasmessi e posti a conoscenza degli Uffici dell’Unione europea, utilizzati dalla stessa per i costanti controlli operati anche con visite ispettive sul territorio italiano, nonché della Corte dei conti italiana per le verifiche in sede nazionale.

La Commissione richiede chiarimenti sull’articolazione delle competenze, nel nuovo procedimento di riscossione, tra AGEA, Equitalia e Guardia di Finanza.

Preliminarmente, occorre evidenziare che in materia di riscossione con la legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quadro giuridico si è notevolmente rafforzato: esso prevede che la notifica delle cartelle di pagamento è effettuata da AGEA avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza.

Pertanto l'Agea raccoglie i dati sulle procedure di riscossione coattiva (tramite gli Organismi Pagatori); fornisce ad Equitalia i dati sul prelievo del latte in riscossione relativi a regione, provincia, soggetti debitori, numero di imputazioni, prelievo dovuto, prelievo riscosso e prelievo da riscuotere. Tali dati vengono utilizzati per la redazione delle cartelle esattoriali.

Equitalia predispose e stampa le cartelle di pagamento (sulla base dei dati forniti da AGEA) con intimazione all'adempimento dell'obbligo nel termine di 60 giorni.

Le notifiche delle cartelle di pagamento sono effettuate dall'AGEA, che, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 (comma inserito dalla legge n. 228 del 2012), a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

B. Inefficacia dell'attività di recupero

i. Accertamento

La Commissione contesta carenze afferenti il sistema italiano di riscossione del prelievo speciale imputabile ai singoli produttori responsabili delle eccedenze e rileva che la prolungata incertezza circa le regole di determinazione dei quantitativi di riferimento individuale e sulla produzione di latte abbia originato e giustificato parte del contenzioso, ostacolando l'efficacia della riscossione del prelievo nei confronti dei soggetti obbligati.

Sui punti si rileva che, dalla seconda metà degli anni '90, autorevoli commissioni di indagine, con un lavoro specialistico di carattere analitico durato diversi mesi, hanno garantito la coerenza, sia dal punto di vista amministrativo e fiscale, sia rispetto al potenziale zootecnico, del quantitativo di latte prodotto in Italia e la corretta assegnazione delle quote ai singoli produttori. Anche la Relazione finale del 26 gennaio 2010 della Commissione istituita dal Ministro Zaia, con decreto del 25 giugno 2009, non ha in alcun modo messo in discussione l'esattezza dei dati relativi al latte prodotto ed ha altresì affermato **l'attendibilità e la correttezza dei calcoli applicati dall'Amministrazione**. L'analisi successivamente condotta dal Comando dei Carabinieri Politiche agricole e alimentari, ha asserito conclusivamente soltanto **l'opportunità di ulteriori approfondimenti**. La relazione predisposta dai Carabinieri ha formato oggetto di un'attenta

valutazione da parte dei competenti uffici, i cui approfondimenti hanno consentito di fugare le perplessità avanzate nella relazione stessa e di concludere che nessun nuovo elemento oggettivo portava a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli anni precedenti. A seguito delle richiamate modifiche al comma 10 dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, le procedure di riattivazione delle riscossioni coattive sono proseguite peraltro senza essere influenzate dalla suddetta relazione. Ad ulteriore conferma della validità dell'operato dell'Amministrazione, anche il fatto che le sentenze sino ad oggi emesse dai Tribunali competenti, a fronte di ricorsi dei produttori, sono state pressoché sempre favorevoli all'Amministrazione.

ii. Riscossione

In merito al richiamo dell'art. 15, del regolamento (CE) della Commissione n. 595/2004 del 30 marzo 2004, si precisa quanto segue.

Il comma 1 di tale articolo fissa al primo settembre di ogni anno il termine per il versamento del prelievo, allo Stato membro, da parte degli acquirenti, per la campagna che si è conclusa il 31 marzo dello stesso anno. Lo stesso regolamento, all' articolo 8, fissa al 15 maggio il termine, da parte dell'acquirente, per trasmettere la dichiarazione dei quantitativi raccolti, in base alla quale, dopo aver effettuato le correzioni relative al tenore di grasso, l'autorità competente ripartisce le somme da pagare e le imputa ai singoli produttori.

Ciò è stato puntualmente fatto, entro i termini prescritti, per ogni campagna in cui è stata superata la quota nazionale. Infatti solo a seguito del mancato pagamento entro il termine prescritto possono essere avviate azioni di recupero forzoso o ingiunzioni a pagare.

La Commissione lamenta che prelievi esigibili perché mai contestati, ma non più oggetto di contenzioso, o ancora *sub iudice*, ma non sospesi, non sono stati recuperati a causa dell'estensione automatica del beneficio della sospensione a tutti i produttori presenti in una stessa comunicazione collettiva di pagamento. Sul punto si rileva che la procedura lamentata dalla Commissione è stata oggetto di ridefinizione ed oggi i provvedimenti di sospensione del prelievo non sono automaticamente estesi a tutti i soggetti indicati nella comunicazione sospesa. Ciò ha comportato la verifica e l'adeguamento delle posizioni in precedenza interessate dalla vicenda.

In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, riguardo l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, la stessa Commissione ritiene che il vuoto normativo

avrebbe impossibilitato o reso più difficile il recupero dei prelievi supplementari tramite compensazione con le somme erogate dalle Regioni e Province autonome. Al riguardo, occorre evidenziare che AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, ha costituito una **“banca dati debitori” su scala nazionale**, finalizzata a permettere il recupero dei debiti tramite compensazione con gli aiuti comunitari e/o nazionali. La medesima procedura di registrazione dei debiti è stata estesa alle somme dovute a titolo di prelievo nel settore del latte, a seguito dell'Intesa tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome del 14 dicembre 2006, al fine di rendere più efficace l'azione di recupero.

Per dare una solida base giuridica ai recuperi per compensazione è stata promossa l'istituzione del **“Registro nazionale dei debiti”**, prevista con l'articolo 8-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 che, inoltre, ha disposto una sospensione generalizzata della riscossione al fine di permettere ai debitori la rateazione delle somme dovute.

Attualmente l'iscrizione del debito relativo alle quote latte avviene, da parte dell'AGEA, contestualmente all'intimazione al versamento dei debiti esigibili di cui all'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009. Il debito, tuttavia, si trova inizialmente nello stato di “riscossione sospesa” ai sensi del medesimo articolo, seguendo poi l'iter procedurale previsto dalla norma. Pertanto, quando un debito iscritto passa allo stato di “riscossione” viene inserito nella “banca dati debitori” utilizzata da tutti gli Organismi pagatori per l'esecuzione della compensazione con il pagamento degli aiuti. Ciò avviene in caso di soccombenza sui ricorsi proposti e, conseguentemente, in mancanza di presentazione della richiesta di rateizzazione o in caso di mancata accettazione della proposta di rateizzazione.

Per ciascun soggetto è altresì riportata la data di prima iscrizione dei debiti a titolo di prelievo latte nella banca dati debitori, precisando che ciò è avvenuto dal dicembre 2006, in forza della citata intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente, tutti gli Organismi pagatori riconosciuti, sin dal 2007, quindi in data antecedente all'emanazione del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, hanno provveduto, tramite l'utilizzo della “banca dati debitori”, alle attività di recupero del debito con gli aiuti tramite “compensazione”. Si evidenzia, infine, che sono in corso di ultimazione le attività informatiche di implementazione, atte ad estendere anche alle Regioni e Province Autonome la possibilità di compensazione dei debiti con le somme erogate dalle stesse, completando così il citato registro.

La Commissione ritiene che i ritardi e le inefficienze abbiano vanificato la “sanzione” della revoca della quota, per i produttori inadempienti, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 7, del

decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, sostenendo che tale misura avrebbe potuto costituire una efficace spinta per i “produttori debitori” a versare il dovuto. In proposito, si osserva preliminarmente che il comma 7 dell’articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 si riferisce alla revoca delle quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, derivanti dagli aumenti della quota nazionale stabiliti dai regolamenti (CE) n. 248/2008 e n. 72/2009.

Inoltre, le disposizioni di assegnazione e di eventuale revoca della quota, non derivano da specifici obblighi sanciti dalla pertinente normativa europea.

La *ratio* delle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, era evidentemente quella di giungere ad una sorta di transazione in cui, da una parte, si concedeva una rateizzazione dei debiti arretrati, purché il debito fosse pagato, in cambio, dall’altra, di una regolarizzazione del produttore rispetto al regime delle quote latte, per le campagne future, attraverso l’assegnazione di un quantitativo di riferimento. La revoca della quota fa venire meno la posizione regolare del soggetto, che rischia quindi di vedersi imputare nuovi prelievi. Conseguenza della revoca è, dunque, quella di lasciare le future produzioni dei soggetti interessati, non coperte da un quantitativo di riferimento e, di conseguenza, suscettibili di essere sottoposte a prelievo, in caso di superamento della quota nazionale. La revoca della quota, facendo venir meno la posizione regolare del soggetto anche rispetto alle future produzioni, non ha alcun effetto sulla regolarizzazione dei debiti pregressi e, verosimilmente, induce ad una maggiore riluttanza a versare i prelievi arretrati. Inoltre, non essendo stata superata la quota nazionale nelle campagne successive al 2008/09, l’assegnazione e le revoche delle quote non hanno avuto alcun impatto sull’applicazione dei prelievi e sulle conseguenze finanziarie per i singoli allevatori, né hanno generato conseguenze finanziarie per l’Unione europea.

La Commissione, rilevato che la figura del Commissario straordinario per le quote latte è stata superata, chiede chiarimenti su: 1) quale sia l’ente che ne ha assorbito le funzioni; 2) quale sia l’ente che attua ora le revoche; 3) quante siano le revoche di quota imposte. Sul punto si rileva che:

1) Il Commissario straordinario è cessato definitivamente il 31 dicembre 2013.

La figura del Commissario straordinario, istituita dall’articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, per un periodo limitato, è strettamente correlata, sul piano operativo, all’AGEA. Le competenze di AGEA in materia di quote latte, specificamente riguardo al procedimento della riscossione, sono individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 marzo 2003, n. 119, ai sensi del quale «*All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento n. 1392/2001/CE*», nonché dal richiamato art. 8-*quinquies*. Quest'ultima disposizione, riconduce ad AGEA, tra le altre funzioni, la gestione della fase di intimazione a ciascun debitore delle somme che risultino esigibili e l'interlocuzione con il produttore interessato ai fini della rateizzazione: AGEA riceve la domanda di rateizzazione e la rinuncia espressa alle azioni giudiziali da parte del produttore e comunica ad Equitalia gli adempimenti di competenza.

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nell'attribuire alcune competenze al Commissario straordinario non ha inteso assegnare competenze nuove o esclusive rispetto a quelle attribuite ad AGEA, ma ha inteso solo delegare al Commissario, per ragioni di celerità, funzioni che sarebbero comunque spettate in via ordinaria ad AGEA. Pertanto, la cessazione dell'incarico del Commissario straordinario comporta, *ipso facto*, una riespansione delle competenze e delle funzioni di AGEA, con la conseguente riconduzione ad essa delle funzioni temporaneamente esercitate dal Commissario straordinario.

2) Per le ragioni sopra esposte, l'ente responsabile di attuare le revoche delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 2003, n. 119, successivamente alla cessazione della gestione commissariale è, evidentemente, l'AGEA.

3) Sono stati adottati 800 provvedimenti di revoca, per un quantitativo di 268.904.267 kg. Tali revoche sono intervenute ad opera del Commissario straordinario di Governo alle quote latte. Di queste, 130 provvedimenti, per un quantitativo di 62.759.961 kg, sono ad oggi sospesi e *sub iudice* con procedimenti tuttora in corso presso alcuni TAR e presso il Consiglio di Stato.

Successivamente al venir meno della figura del Commissario straordinario sono divenute revocabili altre 333 posizioni, per un quantitativo di 52.036.247 kg.

In merito alla richiesta relativa a quali sanzioni prenderanno il posto delle revoche una volta che saranno abolite le quote latte, si rileva che l'assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali compete ai singoli Stati membri. La normativa europea non stabilisce alcun obbligo in merito alla revoca, lasciando agli Stati membri solo la facoltà di decidere se revocare o meno le quote agli allevatori che non producono almeno l'85% della rispettiva quota (articolo 72, comma 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007). Ai debitori si applicano, in ogni caso, gli interessi relativi al periodo di ritardo del recupero delle somme.

Inoltre la Commissione chiede aggiornamenti sull'impatto del recupero a seguito dell'assetto normativo contenuto nella legge di stabilità 2013 e la predisposizione di nuove tabelle Excel con specifico riferimento alle somme recuperate dalla Guardia di Finanza tramite riscossione spontanee o coattive in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come novellato ai sensi dell'articolo 1, comma 525, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Innanzitutto si riporta di seguito l'aggiornamento della situazione complessiva.

Quote Latte - situazione prelievo - importi espressi in milioni di euro -	
Prelievo latte imputato	2.305
- di cui riscosso	282
- di cui in rateizzazione	469
- di cui irrecuperabile (*)	211
a) sentenze di annullamento	107
b) sentenze di annullamento passate in giudicato	99
c) fallimenti e/o incapacità definitiva di versare	5
Prelievo ancora dovuto	1.343
- di cui non esigibile (per sospensive giurisdizionali)	507
- di cui esigibile	832

(*) per fallimento e/o incapacità definitiva di versare e/o sentenza di annullamento

In allegato si fornisce l'aggiornamento dei prospetti richiesti, riepilogando di seguito le modalità di elaborazione.

Si evidenzia che i prospetti riportano le imputazioni di prelievo valide alla data; pertanto non sono riportate le imputazioni nel frattempo annullate da sentenze definitive (passate in giudicato) ed i relativi importi eventualmente riscossi.

Dei quattro periodi già individuati, l'ultimo è stato esteso all'attualità; di seguito la loro delimitazione:

- Fino al 31/12/2003
- Dal 1/4/2004 al 31/12/2006
- Dal 1/4/2007 al 31/03/2009
- Dal 1/4/2009 al 29/09/2014

Complessivo (Tab. n. 1) - Nel primo prospetto sono indicate le somme che, in ciascuna finestra temporale, sono accertate e non rimosse in periodi precedenti (Residuo iniziale), sono accertate all'interno del periodo (Accertamento originario), sono state rimosse all'interno del periodo (Importo riscosso), sono ancora da riscuotere alla fine del periodo (Residuo finale).

Per regione (Tab. n. 2) – Nel secondo prospetto, composto da una pagina per ciascuna finestra temporale, le medesime informazioni sono articolate per regione di ubicazione dell'azienda produttrice.

In una riga a parte sono indicate le imputazioni di prelievo che non si riferiscono ad un produttore ma direttamente al primo acquirente.

In altri 2 prospetti (Tab. n. 3 e 4) , articolati come i precedenti, l'importo riscosso viene dettagliato in relazione alle modalità di incasso. Il dettaglio fornito suddivide gli incassi tra quelli avvenuti tramite compensazione con le erogazioni, quelli avvenuti con versamenti rateali (legge 119/2003 e legge 33/2009) ed i restanti.

Inoltre, si allega anche l'aggiornamento alla data attuale del prospetto relativo ai recuperi per compensazione articolato su anno e campagna (Tab. n. 5).

Per quanto infine concerne la procedura di recupero forzoso introdotta dalla legge di stabilità 2013, che prevede la collaborazione della Guardia di Finanza, si allega un prospetto che riepiloga per Provincia le cartelle esattoriali che si trovano in fase di notifica agli interessati (Tab. n. 6). Si allega altresì il prospetto di quadratura (Tab. n. 7).

La Commissione lamenta la mancanza di una efficace attuazione di tutte le misure necessarie al fine di ottenere la riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo. Sul punto si rileva che le azioni poste in essere e contemplate dalla legislazione nazionale e europea sono state attivate per la compensazione sin dal 2006 e l'intimazione al versamento del prelievo secondo le scadenze previste dalla normativa nazionale e europea. Ciò è stato sempre rilevato nel corso delle visite ispettive che i Servizi della Commissione hanno svolto in Italia. Tali affermazioni si evidenziano anche dai dati di aggiornamento richiesti senza soluzione di continuità dai Servizi medesimi nel corso degli anni.

iii. Contenzioso

In proposito, l'Avvocatura generale dello Stato precisa quanto segue:

L'intero contenzioso, sia amministrativo che civile, è ormai definito nel merito in termini totalmente favorevoli all'amministrazione (lo stesso parere motivato ne dà atto nel punto 84). Si tratta, quindi, di una censura sostanzialmente superata perché alla data di scadenza del parere motivato (11 ottobre prossimo), cioè alla sola data che rileva ai fini dell'accertamento di un inadempimento, non sussiste più alcun impedimento di ordine giudiziario all'esecuzione dei recuperi.

Scendendo al particolare, va rilevato che per quanto riguarda il contenzioso amministrativo (punti 81 ss. del parere motivato) la censura mossa concerneva il mancato appello avverso una serie di ordinanze di sospensione cautelare pronunciate dai Tar. E' vero che alcuni appelli proposti furono accolti, (anche se altri furono respinti con la motivazione che sarebbe stato opportuno attendere la pronuncia della Corte di giustizia sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar del Lazio, di cui subito appresso); ma la scelta di attendere prima di generalizzare il contenzioso cautelare di appello fu giustificata dalla pendenza avanti alla Corte di giustizia delle cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 che, rimesse dal Tar del Lazio alla Corte di giustizia nel corso del 2000, vennero decise dalla Corte con la sentenza del 25 marzo 2004. Questa sentenza è importante perché, se da un lato respinse le doglianze dei produttori basate sul principio di irretroattività, che secondo i ricorrenti avrebbe impedito di ricalcolare le quote individuali a campagna scaduta e di applicare ora per allora prelievi supplementari a quanti avessero superato le quote ricalcolate, dall'altro aprì un consistente spiraglio al riconoscimento della buona fede. Nell'ultima parte del dispositivo la Corte di giustizia statui infatti che "I regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti.

Il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali."

Era quindi più che fondato l'atteggiamento prudente, che il parere motivato critica nei punti 81 e 82, perché le pretese dei ricorrenti, per lo meno sotto il profilo della buona fede, avrebbero potuto trovare diffuso accoglimento. Certamente è vero che ciò non si verificò, perché, come ricorda il citato punto 84, le decisioni di merito furono poi tutte favorevoli

all'amministrazione. Ma è un fatto dimostrato (dalla sentenza della Corte di giustizia) che questo esito non era affatto scontato.

In ogni caso, appare arbitrario collegare la maggiore durata dell'effetto delle sospensioni cautelari (che, in quanto non appellate, persero effetto soltanto con le decisioni di merito o con le perenzioni dei ricorsi) con i ritardi nel recupero dei prelievi. Tutta la vicenda in esame dimostra infatti come l'esecuzione concreta dei recuperi fosse molto difficile per un insieme di ragioni (che l'insieme della risposta del Governo italiano dovrà contribuire ad illustrare e, nei limiti del possibile, giustificare); sicché aggiungere altri titoli esecutivi ottenendo la riforma delle ordinanze di sospensione cautelare non avrebbe plausibilmente incrementato di molto gli importi recuperati.

Quanto al contenzioso civile, su cui il parere motivato si sofferma nel punto 86, merita subito rilevare che, a distanza di diversi anni dai fatti (spesso anche un decennio), la consistenza del dato va comunque apprezzata alla luce dell'esito complessivo di tali giudizi che, come già segnalato dalle autorità italiane, è largamente soddisfacente.

Si è già avuto modo di evidenziare, infatti, che su un totale di 7.806 cause promosse dinanzi al giudice ordinario dal 1996 al 2009:

1) in primo grado sono state vinte dall'Amministrazione 3.096 cause per difetto di giurisdizione. Ciò vuol dire che, per tali casi, gli eventuali effetti delle decisioni cautelari sfavorevoli per le autorità italiane sono venuti meno sin da epoca risalente (in genere, come si vedrà dall'esame della rilevazione a campione, non oltre il 2005);

2) in Cassazione sono state vinte dall'Amministrazione 4.522 cause, di cui 4.052 nelle quali l'Amministrazione era ricorrente, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo. E anche in questo caso le sentenze, intervenute in genere entro il 2006, hanno determinato il venire meno degli effetti dei precedenti provvedimenti cautelari.

Ciò per sottolineare come il complessivo ritardo che la Commissione imputa alle autorità italiane nel recupero dei prelievi sia, a tutto concedere, solo in minima parte da ascrivere a carenze di attività difensiva nella fase cautelare dei giudizi (carenze che, come rileva la stessa Commissione nel parere motivato, si devono per lo più a difetto di coordinamento tra l'Amministrazione interessata e l'Avvocatura dello Stato spiegabile con l'entità numerica e con la diffusione territoriale del contenzioso, nonché con i tempi ristretti del procedimento cautelare).

Scendendo nel dettaglio, con riferimento ai casi specifici indicati al punto 86 del parere motivato e delle relative note a piè di pagina, dall'esame delle schede già trasmesse alla Commissione nelle precedenti fasi della procedura è agevole verificare che:

- in 6 di tali casi, indipendentemente dalla precedente concessione di misure cautelari, il giudizio si è definito favorevolmente nel merito per l'Amministrazione entro il 2003 (schede nn. 145, 149, 156, 179, 182 e 192);

- in altri 8 casi, tale risultato è stato conseguito nel corso del 2004 (schede nn. 135, 154, 181, 187, 188, 189, 194, 195);

- in 3 casi la definizione favorevole nel merito risale al 2005 (schede nn. 150, 151 e 200);

- in un caso la favorevole decisione di merito è intervenuta nel 2007 (scheda 196) e in altri 2 casi nel corso del 2008 (schede nn. 3 e 197).

Tutte le decisioni in questione, laddove impugnate, sono state confermate in sede di legittimità.

Inoltre, quanto ai giudizi il cui esito, nella fase di merito, non era stato favorevole all'Amministrazione:

- in 7 casi è intervenuta favorevole pronuncia della Corte di cassazione nel corso del 2005 (schede nn. 31, 134, 177, 178, 185, 186 e 193);

- in un altro caso tale sentenza è intervenuta nel 2006 (scheda n. 184).

È chiaro, pertanto, come, per tutti tali casi, eventuali preclusioni alla riscossione del prelievo dovute a provvedimenti giurisdizionali fossero venute meno già da diversi anni.

I tempi di tale contenzioso e il modo della sua conclusione escludono quindi che esso abbia contribuito in qualsiasi modo a causare il ritardo nei recuperi.

Riguardo la questione "teorica" posta dal parere motivato nel punto 92, preliminarmente rileviamo l'irricevibilità della richiesta, in quanto questione riferita ad eventi futuri e ipotetici, e del tutto estranea ai ritardi nel recupero del pregresso.

Comunque, a questo riguardo, la giurisprudenza ha statuito che *"Con riferimento alla questione di giurisdizione, come questa corte ha già avuto modo di rilevare (cass. sez. un. 4 febbraio 2009, n. 2635; 12 dicembre 2006, n. 26421), anche se la disciplina dell'attribuzione è connotata da numerosi profili pubblicistici, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione è necessario avere specifico riguardo alla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, in quanto se la controversia ha ad oggetto la spettanza del diritto alla suddetta quota di riserva, sulla base di criteri posti (o ricavabili) dalla legge e senza l'esercizio di discrezionalità amministrativa la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo ove sia contestato l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione di natura discrezionale."* (Cass. SS.UU. 12.10.2011 n. 20929).

A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha precisato che *"I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero - caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, in mancanza di una disciplina espressa della relativa tutela giurisdizionale si doveva escludere che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento impositivo del pagamento ai singoli produttori fosse regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio fosse conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e doveva affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in base all'ordinario criterio di riparto fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Né su tale situazione incise l'art. 1, comma 551 della legge n. 311 del 2004, il quale, nel disporre che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" e, quindi, nell'attribuire a tali provvedimenti natura sanzionatoria, dettò - per il limitato periodo in cui rimase in vigore - una norma di natura esclusivamente sostanziale ed ininfluyente sulla giurisdizione, destinata come tale a regolare soltanto i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore e non anche quelli deliberati anteriormente. Analogamente nessuna incidenza ebbe a verificarsi, a seguito dell'ulteriore "jus superveniens" rappresentato dall'art. 2-sexies, comma primo, del d.l. n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2005 (il cui comma 2, ha abrogato il suddetto art. 1, comma 551) e attributivo, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 26 giugno 2005), alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, poiché la disposizione del comma 3 dello stesso art. 2-sexies, nel prevedere che "restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari" i giudizi in tale materia introdotti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dev'essere interpretata nel senso che, non sussistendo una precedente giurisdizione esclusiva dell'A.G.O. operando il criterio di riparto imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi confermata esclusivamente per il caso che la stessa sussistesse in base a detto criterio e, dunque, qualora la controversia inerisse diritti soggettivi (con applicazione del principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ.), mentre compete all'A.G.A. per il caso che riguardasse interessi legittimi. Ne consegue che, in riferimento ad atti con i quali l'AIMA (cui poi era succeduta l'AGEA)*

aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico della parte privata, che aveva effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatale, le controversie introdotte anteriormente alla legge n. 109 del 2005 (ed anche all'ora abrogato art. 1, comma 551), in quanto censurino detti atti come espressione di poteri discrezionali della P.A. e non relativamente ad aspetti riguardo ai quali la legge definiva in modo compiuto e definitivo i contenuti dell'azione amministrativa, ineriscono a interessi legittimi e, pertanto, sono soggette alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.” (Cass. SS. UU. 18.11.2005 n. 23355).

Si deve quindi ritenere che la giurisprudenza ora richiamata sia stata codificata dall'art. 133 lett. t) dell'attuale codice del processo amministrativo: quindi né all'attualità né per i periodi anteriori vi sono dubbi sul fatto che spetti al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative al recupero dei prelievi supplementari.

La Commissione rileva che la maggior parte dell'importo dovuto è stato o è ancora in fase di "sospensione". Sul punto si rileva che quanto affermato non corrisponde al vero, infatti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come novellato ai sensi dell'articolo 1, comma 525, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), sono in corso attività di riscossione coatta pari a 832 milioni di euro. Va poi ribadito che non può essere messa in discussione l'autonomia dell'ordinamento giudiziario, cui compete la concessione di sospensive dei provvedimenti che, *prima facie*, risultino illegittimi, e le cui conseguenze ove eseguiti, sarebbero irreparabili per le aziende interessate, frustrando di fatto l'eventuale successivo esito di merito del ricorso in senso favorevole alle aziende stesse.

La Commissione si sofferma sui campioni rappresentativi forniti dall'Italia in sede di EU-Pilot ed evidenzia che dai dati forniti dalle autorità italiane è emerso che in 131 cause su 200 in cui sono state concesse misure cautelari, non è stato presentato appello al Consiglio di Stato. Sul punto si rileva che la mancata proposizione dell'appello alle misure cautelari non pregiudica in alcun modo l'esito di merito del processo.

Per le motivazioni della mancata presentazione dell'appello al Consiglio di Stato si rileva che la proposizione dell'appello è stata stimata, in quel momento, non opportuna in considerazione delle valutazioni, seppure sommarie, contenute nei provvedimenti dei giudici cautelari che hanno valutato la presenza del *fumus boni iuris* e di un possibile danno grave e irreparabile.

Inoltre, con specifico riferimento al punto 88 del parere motivato (Organismo Pagatore della Regione Lombardia) la Commissione rileva le seguenti inadempienze:

1. mancata informazione circa i provvedimenti di sospensione della compensazione;
2. mancata difesa in Consiglio di Stato contro le determinazioni dei giudici sfavorevoli all'amministrazione, per via dell'indirizzo costante della Giunta Regionale;
3. appello di Regione Lombardia contro nota dell'Organismo pagatore AIMA riguardante le compensazioni nazionali, come contenuto nella scheda 66 preparata dall'Avvocatura dello Stato.

Si precisa al riguardo che:

1. La Regione ha prontamente risposto alle richieste di informazione pervenute; l'ultimo invio effettuato risale all'8/8/2013. L'Organismo Pagatore infatti non ha mai ricevuto provvedimenti di sospensione della compensazione ed ha sempre effettuato le compensazioni dei debiti esigibili iscritti nel Registro Debitori Nazionale, come da tabella allegata ed aggiornata ad oggi (Tab. n. 8).

2. Probabilmente trattasi di un equivoco, non risultano e non potevano aversi, infatti, provvedimenti di sospensione degli atti di compensazione presso giudici amministrativi, atteso che il relativo contenzioso (relativo alla legittimità o meno della compensazione operata dalla Regione Lombardia sui contributi PAC nei confronti di imprese agricole con debito-latte) s'è svolto innanzi al Giudice ordinario.

Nel merito appare utile precisare:

a. che il credito di Agea non è stato affatto rinunciato in quanto le somme restituite a seguito di condanna della Regione (avendo il Tribunale ritenuto illegittima la detta compensazione), sono state nuovamente e prontamente iscritte nel Registro Debitori Nazionale; pertanto con la mancata impugnazione regionale in solo alcune cause non si è creato alcun pregiudizio "erariale" per lo Stato imputabile a Regione ;

b. che essendo effettivamente incerta la possibilità, a quell'epoca, della compensazione (come testimoniano le numerose pronunce), si è ritenuto opportuno procedere con le vie ordinarie (iscrizione nel Registro Debitori), proprio per garantire l'effettività dei recuperi.

Insistere col contenzioso (a fronte di una giurisprudenza ricorrente e di un quadro normativo assai incerto) avrebbe, infatti, esposto la PA non solo a sicuri esborsi (spese di lite ripetuta) ma anche al rischio di tardare per anni l'iscrizione del credito nel registro debitori e dunque tardarne il recupero, da parte di AGEA, ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

Va altresì ricordato che con l'istituto della rateizzazione (del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) vi è stata l'introduzione della sospensione

delle procedure di recupero del debito quote latte (quindi anche della compensazione) nel caso di adesione da parte dell'azienda alla rateizzazione.

c. Da ultimo con riferimento al contenzioso Regione Lombardia/AIMA, si fa presente che il giudizio introdotto con l'impugnazione regionale della nota AIMA del 2000 si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 79/2008. Nel 2001, inoltre, la Regione Lombardia aveva proposto ricorso per l'annullamento delle compensazioni con riferimento al taglio della quota B; in seguito, però, per effetto dell'evoluzione positiva dei rapporti di collaborazione tra lo Stato e la Regione e sempre nell'intento di perseguire al meglio gli interessi collettivi, il relativo giudizio non è stato coltivato al punto da determinarne la perenzione formale in data 7/2/2012 (decreto decisorio TAR Lazio n. 1351/2012).

La Commissione rileva la mancanza d'informazioni sull'attività difensiva dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell'Emilia Romagna avverso la sospensione della compensazione.

Sul punto si rileva che contro le compensazioni operate da AGREA sono state promosse n. 46 cause. Il valore complessivo degli importi di cui è stata contestata la compensazione è pari ad Euro 2.038.947,56.

In nessuna di queste cause è stata concessa una misura di sospensione della compensazione.

L'oggetto della causa riguardava la dichiarazione di illegittimità di specifiche operazioni di compensazione già operate dall'Organismo Pagatore, con richiesta di condanna dello stesso al pagamento al ricorrente delle somme oggetto delle compensazioni contestate AGREA si è costituita in giudizio resistendo al ricorso in tutte le n. 46 cause. Di seguito gli esiti:

- **n. 9 cause** si sono concluse in senso **sfavorevole** ad AGREA. Di queste:
 - n. 4 con accoglimento parziale del ricorso (dichiarazione di illegittimità di una parte delle operazioni di compensazione oggetto del ricorso)
 - n. 5 con accoglimento totale del ricorso.

Per tutte le sentenze sfavorevoli è stato interposto **appello**. Tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti.

- **n. 24 cause** si sono concluse in senso **favorevole** ad AGREA (n. 23 con il rigetto del ricorso e n. 1 con l'estinzione del processo).
- nelle restanti **n. 13 cause** i ricorrenti, visto il mutato orientamento della giurisprudenza, hanno avanzato la **proposta di rinunciare** al ricorso e di corrispondere ad AGREA la somma di

euro 2.000,00 per ogni ricorso a titolo di rimborso forfettario delle spese di lite. AGREA sta valutando tale proposta.

Non sono stati presentati ricorsi ulteriori oltre ai n. 46 già citati.

Riguardo alle n. 13 cause riguardo alle quali i ricorrenti avevano proposto transazione, AGREA ha ritenuto di subordinare l'accettazione della proposta al rimborso all'Agenzia da parte dei ricorrenti delle spese legali effettivamente sostenute da AGREA. Questo perché la proposta transattiva era intervenuta ad attività difensiva di AGREA già completamente dispiegata.

Solo uno dei ricorrenti ha ritenuto di accettare la controproposta di AGREA rinunciando al ricorso.

Le rimanenti n. 12 cause pendenti in primo grado stanno quindi andando a sentenza secondo le diverse date di fissazione di udienza.

Ad oggi, di tali n. 12 cause, n. 6 sono già state decise in senso favorevole ad AGREA con il rigetto del ricorso.

Sono quindi ancora pendenti in primo grado n. 6 cause.

Invece, con riguardo al punto 90 (nel quale è stato riportato che "...circa la gestione dell'organismo pagatore AVEPA, le autorità italiane riferiscono che dal canto suo questo ha promosso appello contro decisioni sfavorevoli di definizione del giudizio in un numero imprecisato di cause, comunque inferiore a 7 su un totale di 21 decisioni sfavorevoli all'amministrazione"), l'Avepa, chiede una rettifica che tenga conto dei dati sotto riportati:

• numero di cause promosse dai produttori contro le compensazioni:	70
• numero di cause nelle quali l'AVEPA si è costituita in giudizio	70
• numero di cause ancora pendenti	6
• numero di cause concluse	64
di cui	
- sentenze favorevoli all'AVEPA	43
- sentenze sfavorevoli all'AVEPA	21

Il numero delle cause pendenti si è ridotto da 7 a 6, dato che una causa è stata nel frattempo definita in senso favorevole ad AVEPA, portando da 42 a 43 il numero delle sentenze favorevoli all'amministrazione.

Le 21 sentenze sfavorevoli non sono state appellate per due ordini di ragioni:

- a) nel momento in cui sono stati adottati i succitati provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, non esisteva una copertura normativa che permettesse ragionevolmente di ottenere un provvedimento favorevole all'amministrazione in secondo grado (le compensazioni effettuate in applicazione della Conferenza Stato/Regioni del 14.12.2006 ,modificata in data 14.06.2007 e a sua volta recepita dalla circolare ACIU.2006.871 del 22.12.2006, non si basavano infatti su una fonte normativa come riconosciuto dai giudici di primo grado); in tal senso si è voluto evitare un possibile danno erariale conseguente alla probabile condanna alle spese di soccombenza del secondo grado di giudizio;
- b) a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1034 del 21 ottobre2008, con l'approvazione decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 l'AVEPA ha effettuato ulteriori compensazioni nei confronti dei 21 ricorrenti (come di tutti gli altri debitori del prelievo supplementare) tramite il Registro Nazionale dei Debiti.

In conclusione tutte le 70 posizioni debitorie dei produttori in contenzioso sono state regolarmente iscritte nel Registro Nazionale dei Debiti, ed anno dopo anno hanno subito e subiscono tuttora recuperi con compensazione dei debiti relativi al prelievo supplementare sul latte. In questo modo AVEPA ha adeguatamente tutelato il Bilancio comunitario e nazionale.

Conclusioni finali

In conclusione, si può affermare che l'operazione di assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali è stata sempre correttamente eseguita dalle competenti autorità e la correttezza delle operazioni di assegnazione è stata ratificata dalla stessa Corte di Giustizia, che si è in merito pronunciata con sentenza del 25 marzo 2004 nei procedimenti riuniti C-231/00,C-303/00 e C- 451/00.

Anche riguardo la ripartizione del prelievo sulle eccedenze, si può affermare che quest'obbligo è stato sempre puntualmente rispettato e ai singoli produttori responsabili dei superamenti sono stati imputati gli importi corrispondenti, per ogni singola campagna ed entro i termini prescritti.

In definitiva, il punto nodale della vicenda quote latte è rappresentato dalla riscossione coattiva dei debiti la cui procedura, a conclusione dei numerosi contenziosi protrattisi per anni, a partire dal 1995/96, è nella fase conclusiva, essendo ormai accertata, anche sulla base delle sentenze dei competenti organi giurisdizionali nazionali (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 25 gennaio 2012, n. 323) e della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 25 marzo 2004 – cause riunite C-231/00,C-303/00eC-451/00), la correttezza delle operazioni effettuate per l'assegnazione

delle quote e per l'imputazione dei rispettivi debiti. Tali operazioni sono state eseguite per ogni campagna ed entro i termini prescritti.

Premesso tutto quanto sopra, le Autorità italiane, consapevoli della situazione di stallo venutasi a creare nelle attività di recupero, ribadiscono il massimo impegno nel raggiungimento dell'obiettivo del pieno recupero delle somme dovute.

Grazie alle misure messe in campo e agli strumenti amministrativi e normativi sopra illustrati, il Governo confida di poter fornire a codesta Commissione, in un clima di reciproca collaborazione, aggiornamenti successivi a testimonianza dei progressi raggiunti e dello sforzo attuativo profuso dal Governo nel portare a soluzione la complessa vicenda del recupero delle quote latte.

Complessivo

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029 (Consegna 2014)

Finestra temporale	Riepilogo complessivo per finestra temporale			
	Residuo iniziale	Accertamento originato	Importo riscosso	Residuo finale
A - Fino al 31/12/2003	-	1.312.902.562,83	96.498.650,15	1.216.403.912,68
B - 01/01/2004 - 31/12/2006	1.216.403.912,68	498.267.167,97	109.734.288,07	1.604.936.792,58
C - 01/01/2007 - 31/03/2009	1.604.936.792,58	336.440.351,47	132.108.145,44	1.809.268.998,61
D - 01/04/2009 - 29/09/2014	1.809.268.998,61	63.564.696,43	215.249.053,65	1.657.584.641,39
Totale riscosso e da riscuotere:			553.590.137,31	1.657.584.641,39

Per regione

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Finestra temporale	Regione	Riepilogo per finestra temporale e regione			Residuo finale
		Residuo iniziale	Accertamento originato	Importo riscosso	
A - Fino al 31/12/2003	01 - PIEMONTE	-	220.278.701,20	7.728.706,65	212.549.984,55
	02 - VALLE D'AOSTA	-	29.447,85	9.189,49	20.258,36
	03 - LOMBARDIA	-	563.768.787,62	58.006.747,11	505.762.040,51
	04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	-	9.743,13	9.743,13	-
	04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	-	2.598,40	2.591,68	6,72
	05 - VENETO	-	247.871.691,43	5.704.682,17	242.167.009,26
	06 - FRIULI VENEZIA GIULIA	-	31.176.522,76	1.006.342,95	30.170.179,81
	07 - LIGURIA	-	59.371,89	12.562,79	46.809,10
	08 - EMILIA ROMAGNA	-	179.152.430,04	18.118.683,81	161.033.746,23
	09 - TOSCANA	-	1.731.792,60	921.522,50	810.270,10
	10 - UMBRIA	-	1.160.000,10	374.527,68	785.472,42
	11 - MARCHE	-	462.611,55	92.862,44	369.749,11
	12 - LAZIO	-	15.406.755,80	1.488.599,21	13.918.156,59
	13 - ABRUZZO	-	1.220.735,71	515.842,43	704.893,28
	14 - MOLISE	-	1.007.851,63	265.319,58	742.532,05
	15 - CAMPANIA	-	4.990.321,78	362.346,07	4.627.975,71
	16 - PUGLIA	-	26.969.762,37	726.264,77	26.243.497,60
	17 - BASILICATA	-	1.676.401,78	197.936,32	1.478.465,46
	18 - CALABRIA	-	409.397,37	156.079,44	253.317,93
	19 - SICILIA	-	7.717.123,86	92.880,07	7.624.243,79
	20 - SARDEGNA	-	6.437.239,30	661.561,52	5.775.677,78
	Imputazione diretta ad acquirente	-	1.363.274,66	42.785,09	1.320.489,57
A - Fino al 31/12/2003 Totale		-	1.312.902.562,83	96.497.776,90	1.216.404.785,93

Per regione

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Finestra temporale		Riepilogo per finestra temporale e regione				Residuo finale
B - 01/01/2004 - 31/12/2006	Regione	Residuo iniziale	Accertamento originato	Importo riscosso	Residuo finale	
	01 - PIEMONTE	212.549.994,55	115.170.763,01	14.224.367,36	313.496.990,20	
	02 - VALLE D'AOSTA	20.258,36	57.398,07	7.477,37	70.179,06	
	03 - LOMBARDIA	505.762.040,51	201.739.928,85	46.241.848,75	661.260.120,61	
	04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	-	45,75	45,75	-	
	04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	6,72	1.876,91	1.876,90	6,73	
	05 - VENETO	242.167.009,26	112.677.685,27	13.707.655,83	341.137.038,70	
	06 - FRIULI VENEZIA GIULIA	30.170.179,81	22.421.941,32	1.720.693,96	50.871.427,17	
	07 - LIGURIA	46.809,10	175,88	261,42	46.723,56	
	08 - EMILIA ROMAGNA	161.033.746,23	23.770.863,71	26.335.615,35	158.468.994,59	
	09 - TOSCANA	810.270,10	103.813,69	178.705,44	735.378,35	
	10 - UMBRIA	785.472,42	128.206,96	169.672,97	744.006,41	
	11 - MARCHE	369.749,11	130.868,19	36.459,84	202.421,08	
	12 - LAZIO	13.918.156,59	11.834.441,30	1.661.521,80	24.091.076,09	
	13 - ABRUZZO	704.893,28	109.606,81	250.192,73	564.307,36	
	14 - MOLISE	742.532,05	161.253,84	125.870,25	777.915,64	
	15 - CAMPANIA	4.627.975,71	211.723,63	555.448,32	4.284.251,02	
	16 - PUGLIA	26.243.497,60	7.416.595,84	1.159.056,18	32.501.037,26	
	17 - BASILICATA	1.478.465,46	220.709,17	198.949,09	1.500.225,54	
	18 - CALABRIA	253.317,93	38.145,32	67.471,51	223.991,74	
	19 - SICILIA	7.624.243,79	280.593,75	354.038,77	7.550.798,77	
	20 - SARDEGNA	5.775.677,78	1.407.129,47	2.374.523,73	4.808.283,52	
	Imputazione diretta ad acquirente	1.320.489,57	645.137,61	360.824,97	1.604.802,21	
	B - 01/01/2004 - 31/12/2006 Totale	1.216.404.785,93	498.267.167,97	109.732.578,29	1.604.939.375,61	

Per regione

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Finestra temporale C - 01/01/2007 - 31/03/2009	Riepilogo per finestra temporale e regione				
	Regione	Residuo iniziale	Accertamento originato	Importo riscosso	Residuo finale
	01 - PIEMONTE	313.496.390,20	71.827.535,68	17.289.389,16	368.034.536,72
	02 - VALLE D'AOSTA	70.179,06	15.791,18	45.189,34	40.780,90
	03 - LOMBARDIA	661.260.120,61	137.346.946,70	61.792.002,10	736.815.065,21
	04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	-	1.933,56	1.933,56	-
	04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	6,73	1.035,83	-	1.042,56
	05 - VENETO	341.137.038,70	70.309.915,61	15.910.982,76	395.535.971,55
	06 - FRIULI VENEZIA GIULIA	50.871.427,17	9.689.487,08	4.302.007,75	56.258.906,50
	07 - LIGURIA	46.723,56	1.010,67	22.657,95	25.076,28
	08 - EMILIA ROMAGNA	158.468.994,59	18.017.466,67	21.048.276,05	155.438.185,21
	09 - TOSCANA	735.378,35	26.789,73	142.229,32	619.938,76
	10 - UMBRIA	744.006,41	32.751,54	81.618,28	695.139,67
	11 - MARCHE	202.421,08	21.314,53	44.124,74	179.610,87
	12 - LAZIO	24.091.076,09	8.712.092,79	2.445.341,64	30.357.827,24
	13 - ABRUZZO	564.307,36	54.823,14	135.082,14	483.848,36
	14 - MOLISE	777.915,64	57.256,64	289.659,79	545.512,49
	15 - CAMPANIA	4.284.251,02	51.185,02	507.041,74	3.828.394,30
	16 - PUGLIA	32.501.037,26	17.174.138,44	4.622.836,85	45.052.338,85
	17 - BASILICATA	1.500.225,54	368.106,02	477.982,17	1.390.349,39
	18 - CALABRIA	223.991,74	17.337,68	99.502,32	141.827,10
	19 - SICILIA	7.550.798,77	141.255,07	1.816.425,62	5.875.628,22
	20 - SARDEGNA	4.808.283,52	44.041,54	802.242,73	4.050.082,33
	Impulazione diretta ad acquirente	1.604.802,21	2.528.336,35	234.202,46	3.898.936,10
C - 01/01/2007 - 31/03/2009 Totale		1.604.939.375,61	336.440.351,47	132.110.728,47	1.809.268.998,61

Per regione

Finestra temporale	Riepilogo per finestra temporale e regione					Residuo finale
	Regione	Residuo, iniziale	Accertamento originato	Importo riscosso	Residuo, finale	
D - Dal 01/04/2009 -29/09/2014	01 - PIEMONTE	368.034.536,72	8.817.381,17	26.158.507,80	350.693.410,09	
	02 - VALLE D'AOSTA	40.780,90	13.984,59	54.625,60	149,89	
	03 - LOMBARDIA	736.815.065,21	22.216.784,22	94.522.257,58	664.509.591,85	
	04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	-	-	-	-	
	04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	1.042,56	-	1.035,83	6,73	
	05 - VENETO	395.535.971,55	10.994.448,91	33.839.811,37	372.690.609,09	
	06 - FRIULI VENEZIA GIULIA	56.258.906,50	8.363.859,86	5.799.145,80	58.823.620,56	
	07 - LIGURIA	25.076,28	-	6.416,90	18.659,38	
	08 - EMILIA ROMAGNA	155.438.185,21	11.774.679,76	40.731.722,34	126.481.142,63	
	09 - TOSCANA	619.938,76	33,40	76.354,29	543.617,87	
	10 - UMBRIA	695.139,67	-	73.196,55	621.943,12	
	11 - MARCHE	179.610,87	1.765,54	74.593,03	106.783,38	
	12 - LAZIO	30.357.827,24	1.105.398,93	3.023.072,04	28.440.214,13	
	13 - ABRUZZO	483.848,36	-	166.721,29	317.127,07	
	14 - MOLISE	545.512,49	2.371,73	216.014,27	327.126,49	
	15 - CAMPANIA	3.828.394,30	8.347,88	816.459,58	3.003.586,84	
	16 - PUGLIA	45.052.338,85	130.282,55	5.327.102,86	39.855.518,54	
	17 - BASILICATA	1.390.349,39	1.093,16	339.136,02	1.052.306,53	
	18 - CALABRIA	141.827,10	-	41.742,04	100.085,06	
	19 - SICILIA	5.875.628,22	21.088,84	1.751.845,26	4.144.871,80	
	20 - SARDEGNA	4.050.082,33	15.615,69	2.128.711,04	1.936.986,98	
	Imputazione diretta ad acquirente	3.898.936,10	118.989,42	100.642,16	3.917.283,36	
D - Dal 01/04/2009 -29/09/2014 Totale		1.809.268.998,61	63.564.696,43	215.249.053,65	1.657.584.641,39	

TAD. M. 3

Complessivo (riscossione)

Finestra temporale	Dettaglio riscossione per finestra temporale			Totale riscosso
	1 - Da compensazione	2 - Da rateizzazione	3 - Altro	
A - Fino al 31/12/2003			96.497.776,90	96.497.776,90
B - 01/01/2004 - 31/12/2006		72.905.359,26	36.827.219,03	109.732.578,29
C - 01/01/2007 - 31/03/2009	53.178.829,61	55.065.759,45	23.866.139,41	132.110.728,47
D - Dal 01/04/2009 in poi	65.049.651,34	143.652.944,99	6.546.457,32	215.249.053,65
Totale complessivo	118.228.480,95	271.624.063,70	163.737.592,66	553.590.137,31

TAB. n. 4

settembre 2014

Per regione (riscossione)

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Finestra temporale		Dettaglio riscossione per finestra temporale e regione				Totale riscosso
A - Fino al 31/12/2003		1 - Da compensazione	2 - Da rateizzazione	3 - Altro		
Regione						
01 - PIEMONTE		-	-	7.729.345,97	7.729.345,97	
02 - VALLE D'AOSTA		-	-	9.189,49	9.189,49	
03 - LOMBARDIA		-	-	58.006.747,11	58.006.747,11	
04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO		-	-	9.743,13	9.743,13	
04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO		-	-	2.591,68	2.591,68	
05 - VENETO		-	-	5.704.042,85	5.704.042,85	
06 - FRIULI VENEZIA GIULIA		-	-	1.006.342,95	1.006.342,95	
07 - LIGURIA		-	-	12.562,79	12.562,79	
08 - EMILIA ROMAGNA		-	-	18.118.683,81	18.118.683,81	
09 - TOSCANA		-	-	921.522,50	921.522,50	
10 - UMBRIA		-	-	374.527,68	374.527,68	
11 - MARCHE		-	-	92.862,44	92.862,44	
12 - LAZIO		-	-	1.488.599,21	1.488.599,21	
13 - ABRUZZO		-	-	515.842,43	515.842,43	
14 - MOLISE		-	-	265.319,58	265.319,58	
15 - CAMPANIA		-	-	362.346,07	362.346,07	
16 - PUGLIA		-	-	726.264,77	726.264,77	
17 - BASILICATA		-	-	197.936,32	197.936,32	
18 - CALABRIA		-	-	156.079,44	156.079,44	
19 - SICILIA		-	-	92.880,07	92.880,07	
20 - SARDEGNA		-	-	661.561,52	661.561,52	
Imputazione diretta ad acquirente		-	-	42.785,09	42.785,09	
A - Fino al 31/12/2003 Totale		-	-	96.497.776,90	96.497.776,90	

Per regione (riscossione)

Finestra temporale		Dettaglio riscossione per finestra temporale e regione					Totale riscosso
B - 01/01/2004 - 31/12/2006		1 - Da compensazione	2 - Da rateizzazione	3 - Altro			
Regione							
01 - PIEMONTE		-	7.372.113,71	6.851.614,33		14.223.728,04	
02 - VALLE D'AOSTA		-	-	7.477,37		7.477,37	
03 - LOMBARDIA		-	30.451.537,25	15.790.311,50		46.241.848,75	
04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO		-	-	45,75		45,75	
04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO		-	-	1.876,90		1.876,90	
05 - VENETO		-	11.886.512,27	1.821.782,88		13.708.295,15	
06 - FRIULI VENEZIA GIULIA		-	1.171.846,21	548.847,75		1.720.693,96	
07 - LIGURIA		-	86,79	174,63		261,42	
08 - EMILIA ROMAGNA		-	18.593.931,69	7.741.683,66		26.335.615,35	
09 - TOSCANA		-	37.083,26	141.622,18		178.705,44	
10 - UMBRIA		-	38.442,86	131.230,11		169.672,97	
11 - MARCHE		-	18.165,74	18.294,10		36.459,84	
12 - LAZIO		-	647.119,49	1.014.402,31		1.661.521,80	
13 - ABRUZZO		-	74.173,82	176.018,91		250.192,73	
14 - MOLISE		-	40.966,40	84.903,85		125.870,25	
15 - CAMPANIA		-	299.509,97	255.938,35		555.448,32	
16 - PUGLIA		-	791.691,95	367.364,23		1.159.056,18	
17 - BASILICATA		-	92.769,40	106.179,69		198.949,09	
18 - CALABRIA		-	26.814,29	40.657,22		67.471,51	
19 - SICILIA		-	258.255,94	95.782,83		354.038,77	
20 - SARDEGNA		-	1.005.522,47	1.369.001,26		2.374.523,73	
Imputazione diretta ad acquirente		-	98.815,75	262.009,22		360.824,97	
B - 01/01/2004 - 31/12/2006 Totale		-	72.905.359,26	36.827.219,03		109.732.578,29	

Per regione (riscossione)

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Finestra temporale		Dettaglio riscossione per finestra temporale e regione				Totale riscosso	
C - 01/01/2007 - 31/03/2009		1 - Da compensazione	2 - Da rateizzazione	3 - Altro			
Regione							
01 - PIEMONTE		9.066.171,45	5.434.725,39	2.788.492,32		17.289.389,16	
02 - VALLE D'AOSTA		16.187,44	-	29.001,90		45.189,34	
03 - LOMBARDIA		23.268.817,87	24.464.428,23	14.058.756,00		61.792.002,10	
04 - PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO		-	-	1.933,56		1.933,56	
05 - VENETO		6.500.429,75	8.219.828,29	1.190.724,72		15.910.982,76	
06 - FRIULI VENEZIA GIULIA		3.250.479,42	789.327,91	262.200,42		4.302.007,75	
07 - LIGURIA		4.208,37	4.816,29	13.633,29		22.657,95	
08 - EMILIA ROMAGNA		3.668.931,35	13.370.374,28	4.008.970,42		21.048.276,05	
09 - TOSCANA		53.327,29	47.758,43	41.143,60		142.229,32	
10 - UMBRIA		15.557,84	33.308,90	32.751,54		81.618,28	
11 - MARCHE		4.828,01	17.982,20	21.314,53		44.124,74	
12 - LAZIO		1.384.905,47	519.505,85	540.930,32		2.445.341,64	
13 - ABRUZZO		33.413,32	70.625,15	31.043,67		135.082,14	
14 - MOLISE		201.671,46	40.586,42	47.401,91		289.659,79	
15 - CAMPANIA		183.414,09	226.416,51	97.211,14		507.041,74	
16 - PUGLIA		3.788.554,49	567.572,78	276.709,58		4.622.836,85	
17 - BASILICATA		242.171,36	106.853,57	128.957,24		477.982,17	
18 - CALABRIA		74.903,07	19.270,46	5.328,79		99.502,32	
19 - SICILIA		1.381.197,59	351.248,94	83.979,09		1.816.425,62	
20 - SARDEGNA		39.659,97	715.775,69	46.807,07		802.242,73	
Imputazione diretta ad acquirente		-	75.354,16	158.848,30		234.202,46	
C - 01/01/2007 - 31/03/2009 Totale		53.178.829,61	55.065.759,45	23.866.139,41		132.110.728,47	

Per regione (riscossione)

Riepiloghi dati punto 2 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Finestra temporale		Dettaglio riscossione per finestra temporale e regione				Totale riscosso	
D - Dal	01/04/2009 -29/09/2014	1 - Da compensazione	2 - Da rateizzazione	3 - Altro			
Regione		9.437.352,38	14.659.126,63	2.062.028,79	26.158.507,80		
01 - PIEMONTE		17.090,60	-	37.535,00	54.625,60		
02 - VALLE D'AOSTA		30.048.301,27	62.079.851,57	2.394.104,74	94.522.257,58		
03 - LOMBARDIA		1.036,83	-	-	1.036,83		
04 - PROVINCIA AUTONOMA TRENTO		9.265.031,69	23.766.713,70	808.065,98	33.839.811,37		
05 - VENETO		3.924.262,04	1.699.473,84	175.409,92	5.799.145,80		
06 - FRIULI VENEZIA GIULIA		934,62	3.140,57	2.341,71	6.416,90		
07 - LIGURIA		4.840.692,61	35.233.518,83	657.510,90	40.731.722,34		
08 - EMILIA ROMAGNA		2.939,11	69.645,12	3.770,06	76.354,29		
09 - TOSCANA		14.100,75	59.095,80	-	73.196,55		
10 - UMBRIA		34.186,80	36.989,18	3.417,05	74.593,03		
11 - MARCHE		1.629.971,41	1.319.045,84	73.994,79	3.023.012,04		
12 - LAZIO		82.942,62	81.364,68	2.413,99	166.721,29		
13 - ABRUZZO		134.445,55	79.954,97	1.613,75	216.014,27		
14 - MOLISE		313.687,31	479.236,48	23.535,79	816.459,58		
15 - CAMPANIA		3.813.488,81	1.323.595,86	190.018,19	5.327.102,86		
16 - PUGLIA		113.980,08	192.745,62	32.410,32	339.136,02		
17 - BASILICATA		3.717,03	38.025,01	-	41.742,04		
18 - CALABRIA		877.094,01	817.434,50	57.316,75	1.751.845,26		
19 - SICILIA		494.396,82	1.634.314,22	-	2.128.711,04		
20 - SARDEGNA		-	79.672,57	20.969,59	100.642,16		
Imputazione diretta ad acquirente		65.049.651,34	143.652.944,99	6.546.457,32	215.249.053,65		
D - Dal 01/04/2009 -29/09/2014 Totale							

TAB. M. 5

Per anno e campagna

Riepilogo dati punto 4 proc UE 2013-2029(Consegna 2014)

Campagna	Importo recuperato per compensazione per anno e campagna										Totale complessivo
	Anno del recupero										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (9 mesi)			
1995/96	562.509,32	269.834,28	110.249,42	57.219,92	82.702,28	355.437,55	795.719,64	560.580,77			2.794.253,18
1996/97	2.082.612,07	850.393,28	291.814,75	244.264,92	178.256,73	883.413,25	821.237,74	813.383,15			6.155.375,99
1997/98	1.394.206,08	522.275,22	339.356,19	307.011,86	159.307,71	1.693.432,96	710.415,14	535.855,64			5.655.860,80
1998/99	186.153,82	179.545,79	9.326,95	116.144,81	104.610,39	462.196,98	502.876,37	528.819,19			2.099.674,30
1999/00	379.799,47	547.029,77	109.694,90	112.708,34	87.677,08	420.672,98	413.837,79	182.540,29			2.253.960,82
2000/01	1.128.990,32	849.483,37	180.562,64	107.699,45	78.488,69	342.144,93	487.762,97	381.364,42			3.556.496,79
2001/02	387.433,86	332.109,95	72.964,67	131.577,52	72.424,27	764.321,59	579.813,70	311.094,22			2.651.739,78
2002/03	5.228.479,84	5.651.127,92	1.423.912,61	1.978.348,79	1.240.834,66	1.974.855,26	2.009.650,86	784.032,29			20.291.242,23
2003/04	2.436.601,31	2.574.505,71	336.256,41	1.524.353,21	2.060.765,39	3.074.780,11	2.540.593,94	533.228,76			15.081.084,84
2004/05	1.259.523,25	921.848,68	54.507,78	2.097.484,92	1.875.421,88	4.340.029,30	1.199.768,16	439.832,38			12.188.416,55
2005/06	6.767.045,84	11.225.692,19	730.936,57	1.107.687,45	1.217.293,63	2.656.308,41	2.371.605,89	282.489,29			26.359.059,27
2006/07	1.600,69	4.297.764,18	257.685,88	833.322,50	871.804,82	1.169.274,17	518.236,06	428.476,33			8.378.164,63
2007/08	-	-	399.206,18	633.341,98	772.265,62	1.833.432,67	955.142,90	1.012.605,59			5.605.994,94
2008/09	-	-	-	313.929,44	1.102.454,03	2.157.103,40	915.760,00	667.910,26			5.157.157,13
Totale complessivo	21.814.955,87	28.221.610,54	4.316.474,95	9.559.095,11	9.904.307,18	22.127.403,56	14.822.421,16	7.462.212,58			118.228.480,95

Prelievo latte, al netto degli interessi, posto in riscossione esattoriale a settembre 2014

		Dati				
REGIONE	PROVINCIA	Soggetti	Imputazioni	Prelievo dovuto	Prelievo riscosso	Prelievo da riscuotere
01 - PIEMONTE	ALESSANDRIA	3	9	1.523.034,29	73.178,83	1.449.855,46
	BIELLA	1	2	42.822,83	13.730,69	29.092,14
	CUNEO	155	631	65.735.012,49	2.472.446,43	63.262.566,06
	NOVARA	3	5	279.969,56	0,00	279.969,56
	TORINO	55	168	14.288.031,66	905.709,72	13.382.321,94
	VERCELLI	1	5	670.456,79	93.440,00	577.016,79
01 - PIEMONTE Totale		218	820	82.539.327,62	3.558.505,67	78.980.821,95
03 - LOMBARDIA	BERGAMO	61	164	21.948.673,13	1.818.919,71	20.129.753,42
	BRESCIA	151	346	45.200.954,06	6.356.442,80	38.844.511,26
	COMO	1	6	336.680,47	10.344,55	326.335,92
	CREMONA	47	133	23.872.406,60	2.919.204,37	20.953.202,23
	LECCO	5	23	2.136.839,90	123.388,62	2.013.451,28
	LODI	31	69	7.799.621,52	752.942,70	7.046.678,82
	MANTOVA	133	405	28.280.908,75	2.141.482,62	26.139.426,13
	MILANO	34	101	12.250.523,10	1.287.426,19	10.963.096,91
	MONZA E DELLA BRIANZA	5	10	403.724,62	162.885,01	240.839,61
	PAVIA	8	17	3.562.444,35	355.296,50	3.207.147,85
	SONDRIO	2	5	1.175.299,85	69.586,34	1.105.713,51
VARESE	7	21	2.255.497,56	133.517,61	2.121.979,95	
03 - LOMBARDIA Totale		485	1.300	149.223.573,91	16.131.437,02	133.092.136,89
05 - VENETO	PADOVA	96	384	38.644.526,87	1.055.766,97	37.588.759,90
	ROVIGO	10	34	3.137.321,21	232.429,11	2.904.892,10
	TREVISO	48	181	12.073.798,68	492.979,43	11.580.819,25
	VENEZIA	7	22	929.097,58	102.759,04	826.338,54
	VERONA	82	360	31.970.986,19	1.298.148,57	30.672.837,62
	VICENZA	156	620	59.755.563,28	1.647.208,95	58.108.354,33
05 - VENETO Totale		399	1.601	146.511.293,81	4.829.292,07	141.682.001,74
06 - FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	2	195.788,71	0,00	195.788,71
	PORDENONE	20	70	7.923.922,21	748.246,88	7.175.675,33
	UDINE	40	126	13.081.755,64	1.806.768,41	11.274.987,23
06 - FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		61	198	21.201.466,56	2.555.015,29	18.646.451,27
08 - EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	2	5	92.465,94	4.462,17	88.003,77
	FERRARA	2	11	1.529.698,73	105.100,79	1.424.597,94
	MODENA	13	48	3.716.701,68	98.043,41	3.618.658,27
	PARMA	70	181	9.996.422,84	1.283.314,39	8.713.108,45
	PIACENZA	18	46	4.697.426,95	809.802,90	3.887.624,05
	REGGIO NELL'EMILIA	18	48	2.689.708,80	343.112,38	2.346.596,42
08 - EMILIA ROMAGNA Totale		123	339	22.722.424,94	2.643.836,04	20.078.588,90
10 - UMBRIA	PERUGIA	2	2	140.849,61	13.450,58	127.399,03
10 - UMBRIA Totale		2	2	140.849,61	13.450,58	127.399,03
11 - MARCHE	MACERATA	1	1	18.838,26	0,00	18.838,26
11 - MARCHE Totale		1	1	18.838,26	0,00	18.838,26
12 - LAZIO	FROSINONE	3	4	182.784,95	47.586,80	135.198,15
	LATINA	17	36	3.416.511,43	172.233,51	3.244.277,92
	RIETI	1	2	21.696,77	0,00	21.696,77
	ROMA	16	48	1.985.049,85	142.545,23	1.842.504,62
12 - LAZIO Totale		37	90	5.606.043,00	362.365,54	5.243.677,46
14 - MOLISE	CAMPOBASSO	1	2	41.830,35	3.702,74	38.127,61
14 - MOLISE Totale		1	2	41.830,35	3.702,74	38.127,61
15 - CAMPANIA	SALERNO	8	20	442.357,65	28.850,63	413.507,02
15 - CAMPANIA Totale		8	20	442.357,65	28.850,63	413.507,02
16 - PUGLIA	BARI	28	93	3.931.142,71	346.929,56	3.584.213,15
	BRINDISI	5	18	3.717.312,97	185.606,99	3.531.705,98
	TARANTO	64	198	16.838.318,75	1.540.597,25	15.297.721,50
16 - PUGLIA Totale		97	309	24.486.774,43	2.073.133,80	22.413.640,63
17 - BASILICATA	MATERA	1	1	237.149,73	10.527,26	226.622,47
	POTENZA	3	5	96.131,98	7.150,58	88.981,40
17 - BASILICATA Totale		4	6	333.281,71	17.677,84	315.603,87
19 - SICILIA	ENNA	1	1	62.864,29	0,00	62.864,29
	PALERMO	2	3	58.405,97	0,00	58.405,97
	RAGUSA	12	16	406.599,26	96.278,42	310.320,84
	SIRACUSA	1	1	33.400,77	14.462,92	18.937,85
19 - SICILIA Totale		16	21	561.270,29	110.741,34	450.528,95
20 - SARDEGNA	ORISTANO	9	19	510.465,25	66.588,59	443.876,66
20 - SARDEGNA Totale		9	19	510.465,25	66.588,59	443.876,66
Totale complessivo		1.461	4.728	454.339.797,39	32.394.597,15	421.945.200,24

SITUAZIONE PRELIEVO IN M.€

PRELIEVO IMPUTATO	2.305
SENTENZE DI ANNULLAMENTO PASSATE IN GIUDICATO	99
RATE VERSATE	271
RECUPERI E ALTRI VERSAMENTI	282
SUB TOTALE	1.653
SUB TOTALE	1.653
FALLIMENTI/INCAPACITA' DEFINITVA DI VERSARE	5
RATEIZZAZIONI DA VERSARE	197
SENTENZE DI ANNULLAMENTO	108
TOTALE	1.343

Procedura di infrazione n. 2013/2092 – mancato rispetto degli obblighi di porre in essere quanto necessario per garantire l'effettiva ripartizione del prelievo sulle eccedenze nei confronti dei produttori obbligati e al suo pagamento ai sensi degli artt. 66.2, 79, 80 ed 83 del Reg. Unico OCM (reg. CE 1234/2007) e degli artt. da 15 a 17 del Reg. CE 595/2004

Allegato

ORGANISMO PAGATORE LOMBARDIA – IMPORTI RECUPERATI TRAMITE COMPENSAZIONE SUI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 2007 AD OGGI

anni	importi compensati	note
2007	4.841.382,52	compensazioni debiti latte/INPS
2008	14.702.485,30	compensazioni debiti latte/INPS
2009	13.166.409,15	compensazioni debiti latte
2010	6.289.507,71	compensazioni debiti latte
2011	7.140.842,38	compensazioni debiti latte
2012	7.934.824,96	compensazioni debiti latte
2013	8.395.142,06	compensazioni debiti latte
2014 (fino al 28/09/2014)	8.093.924,88	compensazioni debiti latte
TOTALE	70.564.518,96	

SITUAZIONE DEI RICORSI CONTRO LE COMPENSAZIONI:

I ricorsi contro le compensazioni dell'Organismo Pagatore Lombardia sono stati **146**, di cui **133** con sentenza emessa e, tra queste, si può evidenziare che:

- **29** si sono concluse a favore di OPLO e riguardano
 - 3 ricorsi effettuati ante L. 33/09
 - 5 ricorsi per compensazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della L. 33/09,
 - 21 ricorsi per compensazioni "miste" (ante e post L. 33/09 insieme nello stesso ricorso) e sono frutto delle sentenze più recenti;
- **104** sono state decise in senso sfavorevole con la condanna di OPLO alla restituzione della somma erogata.